

DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni in materia di discipline del benessere e bionaturali”

RELAZIONE

Il concetto di benessere della persona è un concetto ad un tempo antico ed attuale. Benessere infatti non è soltanto salute fisica, piuttosto un insieme di fattori che concorrono ad uno status psico-fisico, dall'ambiente alla famiglia, dalla professione alla situazione socio-economica, ai rapporti interpersonali.

Secondo una considerazione ormai comune (fonte Wikipedia), “l'accezione antica che faceva coincidere il benessere con la salute (per lo più fisica) riconducibile approssimativamente ad una condizione di assenza di patologie, ha assunto, nel tempo un'accezione più ampia, arrivando a coinvolgere tutti gli aspetti dell'essere (fisico, mentale e sociale). Il concetto di una necessaria implicazione nel benessere globale non solo di aspetti psico-fisici, bensì anche di aspetti sociali, oltre che trovare una radice nel pensiero filosofico sia orientale, sia occidentale, trova recenti conferme anche in campo medico - scientifico. Anche nel rapporto della Commissione Salute dell'Osservatorio europeo su sistemi e politiche per la salute (a cui partecipa il distaccamento europeo dell'OMS) è stata proposta definizione di benessere come "lo stato emotivo, mentale, fisico, sociale e spirituale di **ben-essere** che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società". Come si legge nel Rapporto, tutti e cinque gli aspetti sono importanti, ma ancora più importante è che questi siano tra loro equilibrati per consentire agli individui di migliorare il loro benessere”.

Se dunque il benessere è un concetto olistico della persona, appare evidente come occorra attivare una molteplicità di interventi per favorire la consapevolezza di ciascun soggetto circa i comportamenti personali e sociali che possono favorire il miglioramento dello status personale.

Nella storia dell'umanità, molte culture e società hanno sviluppato pratiche per favorire il raggiungimento del benessere delle persone, educando a comportamenti di vario genere, da quelli alimentari fino agli esercizi fisici e psicologici. Denominatore comune a queste discipline è il tema del “rispetto” per dinamiche biologiche e psicofisiche della persona, in una visione appunto unitaria dell'essere umano inteso come insieme di corpo ed anima.

Queste discipline, definibili “del benessere e bionaturali”, sono esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona e condividono l'obiettivo di educarla a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente, concorrendo a prevenire gli stati di disagio fisici e psichici stimolando le risorse vitali proprie di ciascun individuo. Discipline “del benessere e bionaturali” si intendono, ad esempio, la Terapia craniosacrale, la Naturopatia, la Prano-pratica, la Riflessologia, lo Shiatsu, gli Esercizi di lunga vita Taiji-Qi Gong, Tuina, la terapia Suoni Musica e Benessere, la Biodanza, lo Yoga, la Floriterapia (metodo dr. Bach), la Kinesiologia specializzata, il Massaggio olistico, la Ortho bionomy, il Rejki, lo Jin Shin Do, il Watsu, Idro-fango terapia solo per elencare, senza pretesa di esaustività, quelle generalmente più conosciute e diffuse anche a livello nazionale e che in alcune Regioni sono già state riconosciute ufficialmente nell'ambito di apposite norme di legge e di successive regolamentazioni. In definitiva si tratta una serie di pratiche e di tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali. Nel disegno di legge si è effettuata una prima ricognizione di queste discipline, pur lasciando la possibilità di aggiungerne altre, secondo le modalità che vengono peraltro individuate.

Obiettivo primario del presente disegno di legge è infatti quello di promuovere tra i cittadini un'adeguata conoscenza e di disciplinare la corretta pratica di queste discipline, ciò evidentemente a tutela dell'utenza. Si ritiene infatti che vi sia la necessità di poter assicurare al cittadino una qualificata offerta di prestazioni a massima garanzia di tutela della salute e del benessere personale; di consentire alla Provincia di poter conoscere nel dettaglio il fenomeno e la sua evoluzione; di poter orientare ed offrire nuove opportunità terapeutiche ai cittadini ed agli ospiti del Trentino.

E' il caso di sottolineare che tutte le pratiche afferenti alle discipline che vengono prese in considerazione nel disegno di legge non hanno peraltro il carattere di prestazioni sanitarie. Tale caratteristica è connaturale a gran parte di queste discipline il cui scopo non è quello di curare una patologia, ma piuttosto quello di prevenirla e la sua manifestazione. Ovvero di supportare adeguatamente fasi di riabilitazione, recupero, allenamento, eccetera. Di qui peraltro origina anche la diffidenza – più evidente nel passato, ma fortunatamente oggi molto più attenuata – da parte della medicina tradizionale occidentale, il cui scopo è sempre stato orientato a curare una patologia evidente ed i cui risultati erano obiettivamente meglio misurabili. Tutto ciò si comprende solo se si approfondisce il contesto culturale in cui si sono sviluppate le cosiddette medicine olistiche nel corso dei secoli.

Al fianco delle attività di medicina complementare – tra queste in particolare l'agopuntura, la fitoterapia, la medicina tradizionale cinese, l'omeopatia e la medicina antroposofica che stanno per ottenere ufficialmente il loro riconoscimento nell'ambito della riforma del sistema sanitario provinciale – le discipline del benessere e bionaturali sono ormai entrate nella pratica corrente. Migliaia di persone ricorrono anche a livello provinciale a queste pratiche. Il fenomeno è in forte diffusione in tutta Italia, tanto che diverse regioni hanno già provveduto a disciplinare la materia, favorendo così anche la possibilità di un dialogo e confronto giuridico interregionale. In Toscana, ad esempio, opera una struttura sanitaria in regime di convenzione ove si praticano solo tecniche terapeutiche mutuare dalle medicine complementari. Anche la regione Lombardia ha varato un proprio provvedimento legislativo, seguito dal regolamento attuativo e da una forte espansione del settore che, alla luce del sole, può produrre tutti i propri effetti benefici a vantaggio della collettività e del bilancio pubblico, poiché è molto probabile che quanto più si espande la cultura della prevenzione e del benessere, tanto più si riducono i costi per medicine tradizionali ed interventi ospedalizzanti. In Trentino svolgono da anni la loro professione operatori di diverse discipline del benessere e bionaturali che si sono formati seguendo qualificati corsi proposti da diverse scuole, istituti ed associazioni. Il loro riconoscimento attraverso una fonte normativa, consentirà certamente loro di poter svolgere l'attività con un supplemento di qualità, che potrà essere inoltre riconosciuta attraverso l'assegnazione di un apposito marchio provinciale.

Il ragionamento va poi esteso anche ad altri piani. Il benessere, o "wellness" secondo la denominazione anglosassone (anche se, secondo numerosi autori, non vi sarebbe una sovrapposizione completa dei termini), è uno dei segmenti del mercato turistico a maggior prospettiva di crescita nei prossimi anni. I centri termali, le maggiori realtà turistiche, gli hotel delle principali catene e quelli più prestigiosi, ma recentemente anche quelli meno "stellati", centri acquatici, palestre e fitness center di una certa dimensione hanno attivato da qualche anno le prime "spa" (acronimo che significa "salus per aquam", sinonimo di centro-benessere) ed i primi servizi rivolti a soddisfare la domanda di una clientela sempre più motivata a provare pratiche e tecniche con lo scopo di trovare, ritrovare o scoprire salute e benessere psico-fisico.

Uno dei dati che dimostra la crescente diffusione della pratica di queste discipline e l'apprezzamento degli utenti – soggetti che, come detto, questo disegno di legge intende tutelare e garantire – consiste nel numero delle realtà turistiche (alberghi in particolare) che aderiscono alle iniziative ed ai club di prodotto promossi dalla Provincia, da Trentino Spa e dalle associazioni di categoria. Esempi come il coordinamento delle aziende del settore termale o il consorzio "Vita nova

– Trentino wellness”, che coinvolge ormai diverse decine di realtà. Si tratta di strutture che offrono agli ospiti varie terapie afferenti alle discipline del benessere e bionaturali, ovviamente messe in atto da operatori ed operatrici che abbiano alle spalle adeguati percorsi e corsi formativi e professionali. Proprio a fronte di questa rilevante crescita si ritiene opportuno favorire un interscambio tra tutte le realtà operanti nel settore, favorendo momenti di formazione e di promozione, di crescita professionale e culturale promuovendo la costituzione di una vera e propria “rete del benessere”. Il tutto, necessariamente, a vantaggio della comunità trentina e degli ospiti.

Con il presente disegno di legge si procede pertanto a considerare in maniera organica l’attività di chi opera in questo settore, istituendo un apposito registro, riconoscendo la qualifica di “operatore in discipline del benessere e bionaturali” alle persone che hanno frequentato percorsi e corsi riconosciuti, promuovendo l’istituzione della rete trentina del benessere (i cui aderenti potranno fregiarsi del marchio di qualità “Trentino benessere”), favorendo intese regionali, eccetera. Questo con il supporto di un adeguato comitato tecnico-scientifico con funzioni di supporto tecnico, presieduto dall’assessore alle politiche per la salute.

L’articolo 1 definisce le finalità della legge, specificando le motivazioni che portano la Provincia a promuovere la conoscenza e la pratica delle discipline del benessere e bionaturali.

L’articolo 2 fornisce la definizione delle discipline, affermando che le pratiche ad essere afferenti non hanno carattere di prestazioni sanitarie. Definisce inoltre chi è operatore in queste discipline e elenca un primo gruppo di discipline del benessere e bionaturali, rinviando all’attività del comitato di cui all’articolo successivi riconoscimenti.

Con l’articolo 3 si istituisce il registro provinciale delle discipline del benessere e bionaturali, il quale è suddiviso in due sezioni (scuole di formazione ed operatori), a loro volta suddivise in settori, ciascuno per ogni disciplina.

L’articolo 4 disciplina la figura dell’operatore, prevedendo le modalità per il riconoscimento degli operatori e delle scuole di formazione.

L’articolo 5 prevede l’istituzione della rete trentina del benessere, intesa come l’insieme degli operatori iscritti nel registro, istituisce il marchio “Trentino benessere” e stabilisce le condizioni per erogare finanziamenti alle forme associative di operatori in discipline del benessere e bionaturali.

Il comitato tecnico-scientifico viene istituito con l’articolo 6, il quale ne definisce la composizione e le funzioni.

L’articolo 7 si occupa del regolamento di esecuzione da adottarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge che stabilisce, in particolare, le modalità ed i criteri di organizzazione e tenuta del registro e le disposizioni per la gestione della rete.

L’articolo 8 è una disposizione transitoria per disciplinare lo status degli operatori in discipline del benessere e bionaturali che all’entrata in vigore di questo provvedimento già esercitano la professione.

L’articolo 9 indica le modalità di copertura delle eventuali nuove spese conseguenti all’approvazione del presente disegno di legge.

Trento, 21 maggio 2010

Cons. Roberto Bombarda
Cons. Luca Zeni
Cons. Bruno Firmani
Cons. Giorgio Lunelli
Cons. Michele Dallapiccola
Cons. Mario Magnani